



COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 61 del 27/05/2019

OGGETTO: Autorizzazione ricovero di una disabile psichica presso la Comunità Alloggio Busidoro gestita dalla Società Cooperativa Sociale Mondì Vitali corrente in Santa Elisabetta dal 01.01.2019 al 31.12.2019.

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisette, del mese di maggio, alle ore 13,30 nella Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Sigg:

		<i>Presente</i>
<i>Sindaco</i>	VALENTI Francesco	SI
<i>Assessore</i>	ABRUZZO Giacomo	SI
<i>Assessore</i>	MARINO Maurizio	SI
<i>Assessore</i>	D'ALOISIO Salvatore	NO
<i>Assessore</i>	SCARPINATA Rosa	NO

Presiede il Sindaco Dott. Francesco Valenti

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Antonina Ferraro

Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell'allegata proposta di deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposta dall'Ufficio responsabile su iniziativa dell'A.C., sulla quale sono stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge Regionale n.30 del 23/12/2000.

Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Dopo breve discussione.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti dall'art. 1, comma 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall'art.12 della L.R. 30/2000;

Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta permettono di accettarla "in toto";

Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l'atto nello schema predisposto senza alcuna variazione;

Visto l'art.12 L.R. n.44/91, 1° comma;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese;

DELIBERA

I) Di approvare l'allegata proposta di deliberazione ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e previa proclamazione del Sindaco;

DELIBERA

Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art.12, 2° comma della L.R. n.44/91, stante l'urgenza di provvedere in merito.



Comune di Santa Margherita di Belice
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

SETTORE AMMINISTRATIVO e SERVIZI SOCIALI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C.

N.10 del 24.05.2019

OGGETTO	Autorizzazione ricovero di una disabile psichica presso la Comunità Alloggio <i>Busidoro</i> gestita dalla Società Cooperativa Sociale <i>Mondi Vitali</i> corrente in Santa Elisabetta dal 01.01.2019 al 31.12.2019.
----------------	---

Iniziativa della proposta: Assessore alle Politiche Sociali F.to *Rag.Rosa Scarpinata*

Ai sensi dell'art.12 della L.R.n.30 del 23/12/2000, si esprimono sulla presente proposta i seguenti pareri:

- 1) per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: favorevole
Lì, 24.05.2019

Il Responsabile del Settore
Amministrativo e Servizi Sociali
F.to *dott.Margherita Giambalvo*

- 2) per quanto concerne la regolarità contabile si esprime:
 parere: favorevole
 parere non dovuto in quanto privo di rilevanza contabile.
Lì, 27.05.2019

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to *dott.Francesca Valentina Russo*

PROPOSTA di DELIBERA di GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che per garantire il diritto alla salute ed al benessere sociale dei cittadini con disagio psichico per i quali non è ipotizzabile un rientro o una permanenza nel contesto familiare di appartenenza, ai sensi della L.R.n.22/86 di riordino dell'assistenza e del D.P.R.S. n.158/96, i Comuni di residenza sono tenuti ad assicurarne l'assistenza e la risocializzazione mediante il ricovero presso Istituti di assistenza e beneficenza o strutture all'uopo abilitate ex art.26 della citata L.R.22/86 ponendo a proprio carico il pagamento delle relative rette;

CHE con D.P.R.S. del 29.06.1988 sono stati approvati gli standard strutturali e organizzativi dei predetti servizi ed interventi e con D.P.R.S. del 4.06.1996 sono stati adottati gli schemi di convenzioni tipo per la gestione da parte dei Comuni dei servizi socio-assistenziali previsti dalla richiamata L.R. n.22/86;

ATTESO che il Dipartimento Centro Salute Mentale di Sciacca con verbale del 19.12.2018 ha proceduto alla verifica del P.T.I. della paziente G.R., nata il xxxxxxxx a xxxxxxxx, affetta da grave patologia psichica e proveniente dalla C.T.A. Salustra di Erice presso la quale ha completato il programma terapeutico riabilitativo residenziale per la durata massima prevista dal decreto dell'Assessore regionale alla salute n.1/2014;

CHE non essendo ipotizzabile un suo rientro in famiglia, stante il riconoscimento della complessità della patologia, il C.S.M. di raccordo con il Servizio Sociale di questo Ente ha disposto il suo inserimento presso la Comunità Alloggio *Busidoro* gestita dalla Società Cooperativa Sociale *Mondi Vitali* corrente in Santa Elisabetta (AG) presso la quale risulta essere ospitata con decorrenza dal 17.12.2018;

RILEVATO che la predetta Società con nota assunta al prot.gen.27935 in data 20.12.2018 ha comunicato formalmente l'avvenuto inserimento della disabile mentale in questione presso la summenzionata Comunità Alloggio;

CHE l'Avv.Salvatore Stabilito, con studio legale in Ribera, a mezzo pec pervenuta al prot.gen.27806 in data 19.12.2018 ha trasmesso il decreto 1641/2018 del Giudice Tutelare presso il Tribunale di Sciacca di sua nomina a curatore provvisorio della suddetta inabilitata;

RITENUTO che, in attuazione delle citate disposizioni normative e facendo ricorso alla modalità di gestione indiretta, occorre autorizzare il servizio di assistenza con retta a carico del bilancio comunale in favore della suddetta disabile psichica presso la Comunità Alloggio indicata;

CHE la stipula di convenzione, ai sensi degli artt.16, 20 e 23 della predetta Legge e come ribadito dalla circolare assessoriale n.8 del 27.06.1996, costituisce adempimento obbligatorio e inderogabile per la gestione indiretta dei servizi di assistenza;

DATO ATTO che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova, altresì, legittimazione nel capo VIII della Legge 142/90 e nell'art.1, comma 1, lettera e) della Legge regionale n.48/91 per il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'Autorità Comunale e l'Ente gestore prescelto;

ACQUISITA al prot.gen.1663 del 28.01.2019 la nota a firma del legale rappresentante della summenzionata Società Cooperativa con la quale, nel trasmettere la documentazione utile alla stipula della relativa convenzione tra cui il D.D.G. n.1041 del 02.05.2003 di iscrizione con il n.1709 all'Albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati ai sensi della legge regionale n.22/86, si

formulano le condizioni economiche del servizio da rendere, stabilendo gli importi di €1.660,65 per compenso fisso mensile e di €22,11 per diaria giornaliera di mantenimento da calcolare in base alle effettive presenze, aggiornati all'ultimo dato ufficiale Istat;

CONSIDERATO che la retta complessivamente dovuta risulta contenuta entro i limiti fissati con D.P.R.S. n.158 del 04.06.1996 e congrua nel rispetto degli standard strutturali ed organizzativi applicati per il personale utilizzato con il C.C.N.L. di categoria;

CHE con nota assunta al prot.gen.11195 del 16.05.2019 il summenzionato curatore ha trasmesso la documentazione attestante la situazione reddituale dell'assistita;

VALUTATO che, ai sensi del Decreto dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali n.867/S7 del 15.04.2003, la disabile in questione partecipa alla spesa nella misura di € 946,40 mensili in base all'ultimo reddito percepito;

CHE con nota assunta al prot.gen.11555 del 22.05.2019 la prefata Società Cooperativa ha comunicato che per il periodo di ospitalità decorrente dal 17.12.2018 al 31.12.2018 nulla è dovuto da questo Ente a titolo di pagamento della retta di ricovero in quanto considerato periodo di prova;

ASSUNTO che la circolare n.14 del 10.07.2008 ribadisce che la mancata stipula delle convenzioni con le strutture abilitate del privato sociale non solleva le Amministrazioni Comunali dall'obbligo del pagamento delle rette per i soggetti già ricoverati;

CHE la stipula della convenzione con il predetto Ente gestore equivale ad accreditamento di un soggetto qualificato iscritto all'albo regionale previsto dal predetto art.26 della L.R. n.22/86 a garanzia della continuità e qualità del servizio reso e non si configura quale affidamento di un servizio mediante procedura di gara, con la conseguenza che il rapporto contrattuale in parola si ritiene escluso dall'obbligo di richiesta del C.I.G., secondo quanto riportato nella sezione A al punto A12 e nella sezione D al punto D4 delle FAQ sulla Tracciabilità dei flussi finanziari rilasciate dall'ANAC, trattandosi di "prestazioni socio-sanitarie in regime di accreditamento";

ASSODATO che occorre approvare in schema la Convenzione formulata sulla base dei criteri di indirizzo generali previsti dal D.P.R. n.158 del 04.06.1996 con le sole modifiche degli artt.1, 12 e 16 relativi al numero degli utenti, al corrispettivo del servizio ed alla durata e validità della stessa;

CHE occorre assicurare il servizio di che trattasi in adempimento ad un obbligo di legge e che, quindi, è necessario prenotare sull'approvando bilancio del corrente esercizio finanziario la relativa somma ai sensi dell'art.163 del Tuel non essendo frazionabile in dodicesimi, per evitare di cagionare un danno patrimoniale certo e grave all'Ente;

ACCERTATO che la spesa derivante dal presente provvedimento ammonta a complessivi €29.397,85 con I.V.A. al 5% compresa, di cui €18.041,10 a carico dell'Ente ed €11.356,75 a carico dell'assistita;

PROPONE

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

AUTORIZZARE l'inserimento della disabile psichica in questione con decorrenza dal 01.01.2019 al 31.12.2019 presso la Comunità Alloggio *Busidoro* sita in Agrigento in C.da Busone n.12, gestita

dalla Società Cooperativa Sociale *Mondi Vitali* corrente in Santa Elisabetta (AG) nella Via Postavecchia n.56;

APPROVARE in schema la Convenzione, formulata sulla base dei criteri di indirizzo generali previsti dal D.P.R.S. n.158 del 04.06.1996 con le sole modifiche degli artt.1, 12 e 16 relativi al numero degli utenti, al corrispettivo del servizio ed alla durata e validità della stessa;

DARE ATTO che la retta da corrispondere risulta contenuta entro i limiti fissati con il citato D.P.R.S. n 158/96 e congrua nel rispetto degli standard strutturali ed organizzativi per il personale utilizzato con il C.C.N.L. di categoria;

STABILIRE che l'importo della predetta retta è pari ad €1.660,65 quale compenso fisso mensile e ad €22,11 quale retta di mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza, con adeguamento all'ultimo indice Istat, e che la quota a carico dell'assistita è pari ad €946,40 mensili con aggiornamento all'ultimo reddito dichiarato;

PRENOTARE, ai sensi dell'art.163 del Tuel trattandosi di spesa non frazionabile in dodicesimi discendente da un obbligo di legge per evitare di cagionare un danno patrimoniale certo e grave all'Ente, la somma derivante dal presente provvedimento ammontante a complessivi **€29.397,85** compresa IVA al 5%, quanto ad **€18.041,10** con imputazione al capitolo 11040324 denominato "Ricovero disabili mentali" e quanto ad **€11.356,75**, da attestare man mano che verrà effettuato dall'utente il versamento nelle casse comunali dell'importo dovuto, al capitolo 11040325 denominato "Ricovero disabili mentali quota compartecipazione - risorsa n.3880/2 " dell'approvando bilancio di previsione 2019;

DEMANDARE al Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Sociali la sottoscrizione della convenzione de quo e la predisposizione degli atti consequenziali;

DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva stante l'urgenza di formalizzare il necessario ricovero della disabile psichica ospitata.



COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

CONVENZIONE PER RICOVERO DI UNA DISABILE PSICHICA

L'anno duemila il giorno.....del mese
di.....

nei locali della sede Comunale, tra l'Amministrazione Comunale rappresentata dal Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Sociali..... autorizzata alla stipula della presente convenzione con deliberazione n. del, esecutiva, per conto dell'Amministrazione Comunale di S. Margherita di Belice ed il Signor..... nato ail....., nella qualità di Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale _____ con sede legale in _____ Partita IVA _____ iscritta all'Albo regionale degli enti assistenziali pubblici al n. ___ per la stipula di convenzioni per lo svolgimento di attività assistenziali a favore di disabili psichici, emesso con decreto n. ___ del _____ dell'Assessorato degli Enti Locali, per la Comunità alloggio _____ sita in _____ per una ricettività di ___ unità,

PREMESSO

che quest'Amministrazione Comunale, in attuazione alla L.R. n.22/86 di riordino dell'assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio assistenziali, intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;

che, nei confronti dei cittadini con disagio psichico e/o dimessi da ospedali psichiatrici per i quali non è ipotizzabile un rientro o una permanenza nel contesto familiare di appartenenza, l'A.C. intende assicurare una dignitosa condizione di vita all'interno di strutture che assicurino una convivenza di tipo familiare ed al tempo stesso la risocializzazione ed il reinserimento sociale degli ospiti;

che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociale, inducono l'A.C. ad attuare il servizio residenziale in favore dei disabili psichici in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con Enti del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegiano il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazione poste a base dell'attività svolta dei medesimi Enti, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed ad una migliore qualità del servizio;

che lo strumento della convenzione con gli Enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art. 16, 4 comma, lettera c) della L.R. n.22/86, nella L.R. 142/90 capo VIII e nell'art.1, comma 1, lettera e) della L.R. n.43/91, atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'Ente prescelto; che la predetta Società Cooperativa Sociale si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio-assistenziali mettendo a disposizione, nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico-amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi ed impianti in conformità agli standard regionali, nonché personale specificamente qualificato così come di seguito indicato;

atteso che la presente convenzione è stata approvata in schema dalla G.C. con deliberazione n.198 del 12.12.2008 nel rispetto dei criteri di indirizzo generali fissati con D.P.R.S. n.158/96 con le sole modifiche degli artt. 1, 12 e 16 relativi al numero dell'utenza, al corrispettivo del servizio ed alla durata e validità della convenzione,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 Oggetto ed utenza

L'A.C. si avvale delle prestazioni erogate dall'Ente Società Cooperativa Sociale _____ con sede legale in _____, individuata dal Servizio Sanitario Nazionale ASP di Agrigento-Dipartimento Salute Mentale-Distretto di Sciacca di concerto con il Servizio Sociale comunale.

Il numero massimo di utenti in regime di convenzione è concordato dalle parti in ragione di n.____ unità da ospitare presso la Comunità Alloggio _____ gestita dalla predetta Cooperativa Sociale .

Le ammissioni fatte in proprio dall'Ente in aggiunta ai posti convenzionati, devono essere compatibili con le capacità ricettive autorizzate dall'Amministrazione Regionale.

In nessun caso il Comune può essere chiamato a rispondere di utenze ammesse in eccedenza rispetto al numero concordato.

L'Ente si impegna a favorire la sistemazione nella stessa camera od alloggio di coppie o congiunti.

Art.2 Modalità di ammissione

L'Ente si impegna ad accogliere ed assistere, entro i limiti indicati dall'art.1, i soggetti affidati dalla A.C. anche attraverso le circoscrizioni o ai sensi dell'art. 154 T.U.P.S. L'autorizzazione al ricovero è disposta dall'A.C. a seguito di domanda dell'interessato, dei familiari o di chi ne ha carico, previo parere reso dall'Ufficio del Servizio Sociale Comunale. L'autorizzazione deve riportare il modo inequivocabile gli estremi dell'atto d'impegno della relativa spesa, la durata presuntiva del ricovero, le modalità e le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio.

Art.3 Modalità di dimissione

Alla dimissione del soggetto ospite si può pervenire, su disposizione dell'A.C., per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato l'ospitalità, su valutazione del Dipartimento di salute mentale e previa informazione del tutore, ove esista. A tutela del soggetto, in caso di ospitalità a tempo determinato, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte dell'A.C. non consente la dimissione dell'assistito, con il conseguente diritto dall'Ente a chiedere il rimborso della retta spettante sino al giorno di effettiva presenza. In caso di dimissione, l'Ente ha l'obbligo di dare formale comunicazione della data di effettiva dimissione al competente Ufficio comunale entro 3 giorni, maturando il diritto al rimborso della retta sino al giorno di effettiva dimissione, a nulla rilevando l'orario di allontanamento dalla Comunità alloggio.

La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psico-fisiche del soggetto allo scopo di consentire all'A.C., sentito il D.S.M., la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

Art.4 Modalità di intervento

Nel rispetto dell' esigenze di libertà, socialità e di autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita al proprio interno, perseguendo l'obiettivo del loro reinserimento sociale, l'Ente si impegna a creare all'interno della Comunità una serena convivenza di tipo familiare, tendente a favorire il reinserimento sociale degli ospiti sia al suo interno che nel contesto territoriale.

Dovranno quindi essere curati:

- la realizzazione con equipe del D.S.M. o il Servizio sociale professionale del Comune del progetto di riabilitazione;
- il reinserimento predisposto per ciascun ospite;
- la riacquisizione delle abilità individuali ed il potenziamento di quelle residue, attraverso l'esperienza di gestione del quotidiano nel gruppo;
- il potenziamento delle capacità di inserimento nei ruoli sociali;
- il recupero scolastico e la formazione professionale;
- l'inserimento in attività lavorative, anche assistite, favorendo laddove possibile la partecipazione a cooperative sociali con il concorso finanziario dell'A.C. per borse di formazione lavoro, a seconda delle attitudini, delle capacità o delle possibilità di ognuno, mantenendo i contatti con i datori di lavoro;
- l'uso corretto ed attivo del tempo libero;
- il rapporto libero e responsabile con le famiglie, gli amici e i conoscenti;
- l'apertura alla realtà sociale con il coinvolgimento e l'utilizzo delle risorse del territorio pubbliche e private o del privato sociale.

L'Ente si impegna, inoltre, in particolare:

- a mantenere in efficienza gli edifici, i servizi e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività assistenziale;
- a garantire agli ospiti l'uso di camera od unità alloggio con non più di quattro letti dotate a norma di servizio igienico indipendente, riscaldamento, acqua calda ed energia elettrica anche per uso personale;
- a garantire nel rispetto della tabella dietetica approvata dall'autorità sanitaria, della quale l'Istituto deve dotarsi ed esporre nei locali di cucina e nella sala da pranzo, un'alimentazione adatta alle personali esigenze degli ospiti, su prescrizione sanitaria;
- a stipulare apposita polizza assicurativa in favore dei soggetti ospiti contro gli infortuni e per responsabilità civile;
- a garantire prestazioni riabilitative ed infermieristiche per gli ospiti che ne necessitano, sotto il controllo medico e con personale qualificato, utilizzando i servizi sanitari territoriali per l'assistenza ospedaliera, medica generica, specialistica e farmaceutica, così come regolato dal S.S.N.;
- ad assicurare il controllo sanitario degli ospiti;
- ad assicurare agli ospiti le attività socio-culturali e ricreative, l'igiene e la cura personale, il servizio di lavanderia e stireria e quant'altro necessario per una serena permanenza in istituto;
- ad assicurare, nei casi di effettiva necessità, l'accompagnamento degli ospiti presso le strutture sanitarie e gli enti previdenziali;
- a favorire l'organizzazione e la partecipazione, in collaborazione con l'A.C. ed il volontariato, ad iniziative ricreative all'interno ed all'esterno della struttura;
- a predisporre una relazione programmatica da svolgere annualmente;
- a redigere per ciascun ospite un programma individualizzato di assistenza da verificare periodicamente con il concorso di tutti gli operatori coinvolti;
- a riferire annualmente all'Ufficio del Servizio sociale sullo stato dei soggetti ospiti, sulle loro condizioni psico-fisiche, sui rapporti con i familiari, sulle prospettive di regressione della condizione di bisogno anche ai fini di un eventuale dimissione ed all'autorità sanitaria locale per gli interventi rivolti ai non autosufficienti;
- a relazionare annualmente all'A.C. sull'attività complessiva svolta, sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni espletate, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione;
- a favorire all'interno della struttura i rapporti degli ospiti con i propri familiari amici e conoscenti;
- a tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti contenenti i documenti di carattere anagrafico, previdenziale e sanitario e le schede di anamnesi medico-psico-sociale da compilare al momento dell'ingresso in Istituto e da aggiornare periodicamente.

A nessun titolo l'Ente potrà richiedere agli ospiti o ai loro familiari somme per il mantenimento all'interno della struttura e per le prestazioni convenute.

Art.5 Personale

Per l'erogazione delle prestazioni convenzionate l'Ente si impegna ad utilizzare, in rapporto di associato, socio-lavoratore o dipendente, il seguente personale e garantendone la professionalità:

- un operatore sociale responsabile con reperibilità nell'arco delle 24 ore, fornito di titolo di assistente sociale conforme alla normativa vigente, ovvero di diploma d'istruzione di secondo grado con attestato di qualificazione professionale rilasciato da enti abilitati;
- due assistenti agli inabili o anziani;
- due infermieri professionali con reperibilità notturna, ove l'Azienda USL non provveda più direttamente a fornire le attuali prestazioni;
- due ausiliari in relazione alla necessità di riacquisizione delle abilità quotidiane;
- un animatore in convenzione;
- un assistente notturno, necessario per il venir meno della turnazione che, prima del provvedimento della AUSL di Agrigento, veniva assicurata dai due infermieri professionali impiegati dalla Società Cooperativa.

L'Ente dovrà assicurare in rapporto di convenzione la presenza di un assistente sociale, ove detto profilo non sia assicurato dal responsabile della Comunità, mentre per le funzioni terapeutiche la struttura farà riferimento all'equipe del D.S.M. competente per territorio.

L'Ente si impegna a garantire la presenza con turnazione di almeno un'unità nelle ore notturne e del personale necessario nelle giornate festive, la supplenza del personale assente per qualsiasi motivo dal servizio e la sostituzione di quello che, a concorde giudizio delle parti, dovesse risultare non idoneo allo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

L'Ente si impegna inoltre a rispettare per il personale utilizzato il C.C.N.L. di categoria o in assenza il C.C.N.UNEBA, corrispondendo i relativi oneri previdenziali ed assistenziali e di tale adempimento l'Ente deve, a richiesta dell'A.C., fornire apposita documentazione.

L'Ente inoltre garantisce la partecipazione del personale ad attività di formazione ed aggiornamento ed in particolare ad iniziative di riqualificazione proposte dall'A.C. in accordo con il D.S.M. competente per territorio.

Data la natura del servizio, l'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla presente convenzione; ne consegue che qualsiasi sostituzione dovrà essere motivata e tempestivamente comunicata all'A.C.

Art.6 Prescrizioni

Il personale dell'Ente addetto all'assistenza degli ospiti ed alla manipolazione e preparazione del cibo deve essere munito di apposito libretto sanitario, rilasciato dall'autorità competente e tenuto in regola con le vigenti disposizioni;

L'Ente ha l'obbligo di istituire il registro delle presenze giornaliere degli ospiti che, a richiesta, deve essere esibito ai funzionari dell'A.C.

Art.7 Fruizione del servizio pubblico

I soggetti ospiti hanno diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse incompatibili.

L'A.C. si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale, anche avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'Ente.

Art.8 Assenza per ricovero in ospedale

Ove per esigenze di specifico trattamento sanitario l'ospite dovesse essere ricoverato in presidio ospedaliero, l'Ente si impegna a darne tempestiva comunicazione all'A.C. entro 3 giorni dal ricovero. L'Ente dovrà mantenere i rapporti con l'ammalato durante il ricovero ospedaliero.

Al medesimo soggetto dovrà garantirsi, durante la degenza, il posto letto all'interno della struttura al suo rientro.

E' facoltà dell'A.C. trascorsi trenta giorni dalla data del ricovero ospedaliero, su proposta del D.S.M. e sulla scorta di elementi di conoscenza e valutazione sul caso, disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione all'ospitalità nella Comunità alloggio.

Art. 9 Continuità del servizio

L'Ente si impegna ad erogare direttamente e senza interruzione l'assistenza ai soggetti ospiti autorizzati dall'A.C. a nulla rilevando la conclusione dell'esercizio finanziario.

Art.10 Volontariato

L'Ente nello svolgimento delle attività può avvalersi di obiettori di coscienza e di volontari a supporto dell'attività assistenziale. L'Ente risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata dai volontari ed obiettori di coscienza, assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti dell'A.C. e senza la corresponsione di alcun compenso. I volontari e gli obiettori di coscienza non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri d'impiego degli operatori previsti dallo standard convenzionato. La presenza di volontari e di obiettori all'interno della struttura deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari e degli obiettori non concorrono alla determinazione del costo del servizio, ad eccezione degli oneri sopra riportati ed appositamente documentati per i quali l'Ente può chiedere il rimborso in aggiunta alle rette come appresso determinate, purchè preventivamente autorizzato dall'A.C.

Art.11 Partecipazione dell'utenza

L'A.C. promuove ogni sei mesi anche attraverso il proprio Servizio sociale incontri con l'Ente gestore e i soggetti ospiti ed i loro familiari allo scopo di individuare l'emergenza di nuovi bisogni e le modifiche da apportare al servizio prestato.

L'A.C. indice inoltre riunioni operative con i coordinatori degli enti convenzionati ed i rappresentanti locali delle associazioni cui gli stessi aderiscono.

Art.12 Corrispettivo del servizio

L'A.C. corrisponderà all'Ente per ciascun assistito un compenso fisso ed una retta giornaliera sulla base di prospetti contabili a corredo delle fatture ed alla idonea documentazione attestante il rispetto del C.C.N.L.

In particolare L'A.C. si impegna a corrispondere all'Ente per il periodo di durata della presente convenzione:

- ✓ un compenso fisso mensile di Euro **1.660,65** per ogni utente ospitato, commisurato agli oneri effettivamente sostenuti per i nuovi livelli contrattuali del personale, alla manutenzione, al fitto o al valore locativo dei locali ed alle spese generali, da liquidare con cadenza mensile;
- ✓ una retta di mantenimento di Euro **22,11** per ogni giorno di effettiva presenza di ciascun ricoverato, da liquidare posticipatamente sulla base dei prospetti contabili mensili.

I suddetti importi sono stati adeguati all'ultimo dato ufficiale Istat.

Art.13 Rimborsi

La contabilità dovrà essere inoltrata all'A.C. chiaramente leggibile e corredata da copie conformi dei registri di presenza relativi al periodo di riferimento.

Sui prospetti posti a corredo delle fatture, debitamente firmati dal legale rappresentante, devono essere riportati i nominativi degli assistiti con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

La predetta contabilità verrà riscontrata dall'Ufficio competente dell'A.C. il quale, ove dovessero emergere errori o difformità, provvederà a trasmettere all'Ente entro 15 giorni gli opportuni rilievi affinché entro gli ulteriori 15 giorni venga inviata una nuova nota di contabilità.

Alla liquidazione si provvederà entro giorni 30 dalla presentazione del documento contabile previo riscontro dell' A.C. sulla base dei prospetti contabili trasmessi a rendiconto e riconosciuti regolari.

Trascorso infruttuosamente il termine di cui sopra, compete all'Ente la liquidazione degli interessi legali sulla somma spettante per il periodo di ritardo nella misura delle prime rate maggiorate di un punto.

I suddetti prospetti contabili possono pervenire all'A.C. a mezzo lettera raccomandata, posta elettronica certificata o presentati direttamente all'Ufficio competente che ne dovrà attestare la ricezione rilasciando formale ricevuta.

Art.14 Integrazione retta

In relazione alle specifiche prestazioni connesse alla tipologia dell'utenza, l'A.C. d'intesa con l'Azienda USL competente, corrisponde un'integrazione al compenso fisso mensile, in relazione ai maggiori oneri sostenuti per il personale aggiuntivo sanitario e/o assistenziale connesso alle suddette prestazioni. Detta integrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni, graverà sul fondo sanitario nei cui confronti l'A.C. provvederà ad esercitare azioni di rivalsa. Analoga azione dovrà essere esercitata per il recupero degli oneri afferenti alle prestazioni infermieristiche indicate al terzo punto dell'art.5 della presente convenzione.

Art.15 Corrispettivi per ricoveri diurni

Per eventuali ospitalità a carattere diurno di soggetti con disagio psichico disposte dall'A.C. su segnalazione del D.S.M. competente per territorio, al fine di consentire la fruizione delle iniziative promosse dalla Comunità ed un'attività di supporto al nucleo familiare di appartenenza, verrà corrisposto un compenso pari alla retta giornaliera di mantenimento.

Art.16 Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di un anno a decorrere **dal 01.01.2019 al 31.12.2019** ed è escluso il rinnovo tacito.

L'A.C. può, con deliberazione motivata entro i tre mesi precedenti la scadenza e sentito il parere del D.S.M. competente per territorio, disporre il rinnovo ove sussistano ragioni di opportunità e di pubblico interesse, previa acquisizione di formale accettazione da parte dell'ente.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti, l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità, con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

L'A.C. ha facoltà di disporre la riduzione dell'utenza o per dimissione o per decesso del disabile, ove non sia possibile procedere da parte dell'A.C. all'inserimento di nuovi soggetti.

Art.17 Recesso dalla convenzione

L'A.C. si riserva il diritto di accertare a mezzo dei propri Uffici l'esatto adempimento di quanto prescritto negli articoli precedenti.

Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestarle per iscritto alla controparte e, trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare od a rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso.

Se la parte inadempiente è l'Ente, l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia .

Art.18 Clausola arbitrale

Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione è affidato ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del Comune, un rappresentante dell'Ente e da un Presidente scelto dalle parti tra pubblici dipendenti in servizio o in quiescenza esperti del settore .

Se la controversia riguarda le modalità d'intervento tecnico-assistenziali, il ruolo del Presidente sarà rivestito da un operatore qualificato del D.S.M.

Art.19 Validità convenzione

La validità della presente convenzione resta subordinata alla sua approvazione in schema con apposito atto deliberativo divenuto esecutivo.

Rimane obbligo per l'Ente convenzionato di produrre all'atto della sottoscrizione:

- la certificazione di cui alle leggi regionali n.423/56, n.575/65 e n. 936/82 e s.m.i. relative al legale rappresentante ed ai componenti il consiglio di amministrazione;
- il decreto assessoriale di iscrizione all'albo regionale sezione inabili tipologia Comunità alloggio in applicazione dell'art.26 della legge regionale n. 22/86;
- l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio ed i curricula professionali.

Art.20 Registrazione convenzione

Le tasse di bollo e di registro, se dovute, sono a carico dell'Ente gestore.

Art.21 Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del Codice Civile.

Art.22 Foro competente

In caso di controversia giudiziale, il foro competente è quello di Sciacca.

Previa lettura e conferma, le parti dichiarano di approvare il presente atto che corrisponde in tutto alla loro volontà e si sottoscrivono come appresso:

L'Ente contraente

Il Responsabile del Settore

L'ASSESSORE ANZIANO
f.to: Dott. Maurizio Marino

IL SINDACO
f.to: Dott. Francesco Valenti

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro

=====
Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

Che la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.R. N.44/91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro

Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale;

Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio;

CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.11 della L.R. n.44/91, e successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on-line, con stralcio delle parti sensibili, il giorno 28/05/2019 e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li 29/05/2019

Il Messo Comunale
f.to:G.Catalano / V. Montelione

Il Segretario Comunale
f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro

Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE